



Attuazione della direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (Atto n. 526 della XVII legislatura)

Atto del Governo 15

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo	15
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari
Norma di delega:	articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114
Numero di articoli:	3

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame attua la [direttiva 2014/50/UE](#) (contenuta nell'Allegato B della legge di delegazione europea per il 2014 – [L. 114/2015](#)), che stabilisce le norme minime per la tutela dei **diritti pensionistici complementari** dei lavoratori dipendenti che si spostano da un paese europeo all'altro (cd. lavoratori in uscita).

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allegata, sulla base delle vigenti disposizioni, è stato recepito solamente quanto stabilito negli articoli 4, paragrafo 1, 5 e 6, della direttiva (risultando nel nostro ordinamento già disciplinate le restanti norme). Tali disposizioni concernono, rispettivamente: il limite massimo temporale non superabile nel caso in cui siano previsti periodi di attesa (cioè i periodi di occupazione richiesti per poter maturare il diritto ad iscriversi ad un regime pensionistico complementare) o di acquisizione (cioè i periodi di iscrizione attiva ad un regime complementare); il mantenimento della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare nonché agli obblighi di informazione, modificando le relative disposizioni di cui al [D.Lgs. 252/2005](#) (relative agli articoli 11, 14 e 19).

Più specificamente:

- si dispone che la **partecipazione** quinquennale alla forma pensionistica complementare, requisito necessario per l'**acquisizione del diritto della prestazione pensionistica** (al momento della maturazione dei requisiti stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza) **sia ridotta a tre anni** per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto ad una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri della UE (**articolo 1, comma 1, lettera a)**);

Al riguardo, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata, non è stato ritenuto necessario il recepimento dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva in esame in quanto non è prevista un'età minima per l'acquisizione dei diritti pensionistici, e che a parte quanto disposto dall'articolo 14, commi 2 e 3, del [D.Lgs. 252/2005](#) (v. *infra*), in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali ([articolo 14, comma 5, del D.Lgs. 252/2005](#));

Per quanto attiene la redazione formale del testo, il riferimento al lavoratore che "si sposta" tra Stati membri della UE appare generica; si valuti l'opportunità di specificare meglio la categoria, atteso che ci si dovrebbe riferire al lavoratore che abbia avuto diverse esperienze lavorative in ambito europeo con diverse iscrizioni alle forme pensionistiche complementari presenti in ogni Stato membro in cui abbia

lavorato;

- si prevede che, nel caso in cui **vengano meno i requisiti** di partecipazione alla forma pensionistica complementare, gli statuti e regolamenti stabiliscano anche la possibilità del **mantenimento** della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione è applicata automaticamente, in mancanza di scelta diversa da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata non superiore all'importo mensile dell'assegno sociale . E' previsto altresì l'obbligo per le forme pensionistiche complementari di informare l'iscritto (conformemente alle istruzioni della COVIP) della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto della propria posizione con le specifiche modalità previste dallo stesso articolo 14 (**articolo 1, comma 1, lettera b**);
- si stabilisce l'**obbligo** per la COVIP di garantire che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, **informazioni relative alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro** sui diritti pensionistici, avendo riguardo più specificamente:
 - alle condizioni disciplinanti l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e le conseguenze derivanti dalla loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
 - al valore dei diritti pensionistici maturati o ad una valutazione degli stessi effettuata al massimo nei 12 mesi precedenti la data della richiesta;
 - alle condizioni che disciplinano il valore futuro dei diritti pensionistici in sospeso, garantendo altresì che gli iscritti che abbiano mantenuto la propria posizione individuale nelle forme previdenziali complementari nonché degli eredi e beneficiari (in caso di morte dell'aderente) possano ottenere (a richiesta) informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospeso (o una valutazione sugli stessi effettuata al massimo nei 12 mesi precedenti la data della richiesta), nonché le condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso (**articolo 1, comma 1, lettera c**).

Dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, inoltre gli uffici interessati dalle richiamate disposizioni hanno l'obbligo di utilizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (**articolo 2**).

Infine, si prevede (**articolo 3**) che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U..

La previdenza complementare – Quadro normativo

Con il [D.Lgs. 252/2005](#) (emanato in attuazione della [L. 243/2004](#)) è stato riordinato il sistema della previdenza complementare. Le relative disposizioni, a seguito di quanto disposto dall'[articolo 1, comma 749, della L. 296/2006](#), sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007.

Oggetto della disciplina sono, in particolare:

- le forme pensionistiche negoziali (cd. fondi chiusi, riservati a gruppi omogenei di lavoratori e originati collettivamente da contratti di lavoro o regolamenti aziendali);
- le forme pensionistiche aperte (istituiti da banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società di gestione di fondi comuni di investimento e compagnie di assicurazione. Tali fondi costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all'erogazione delle prestazioni previdenziali);
- le forme pensionistiche individuali (PIP o FIP, caratterizzati dall'adesione del singolo attraverso contratti di assicurazione sulla vita);
- le forme pensionistiche preesistenti all'entrata in vigore della [L. 421/1992](#) per effetto di accordi aziendali (tali fondi prevedevano prestazioni sia aggiuntive che integrative della previdenza pubblica, ed erano indirizzati ai lavoratori dipendenti o autonomi di specifici settori ed erano caratterizzati, prevalentemente, da un regime di prestazione definita).

Ciascun fondo pensione può operare in regime di contribuzione definita (con versamenti certi e prestazioni legate al rendimento conseguito) o in regime di prestazione definita (con prestazioni prestabilite e versamenti da adeguare alla prestazione attesa).

Per quanto attiene alle **prestazioni**, l'**articolo 11** ha ridefinito i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni complementari, stabilendo (**comma 2**) che, a condizione di possedere almeno **cinque anni** di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisca al momento della **maturazione dei requisiti** stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza.

Merita ricordare, inoltre, che è prevista la possibilità (comma 4) per i lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi con un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza, di vedersi erogare le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (cd. RITA). La RITA, introdotta dall'articolo 1, commi da 188 a 192, della L. 232/2016, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, e

successivamente messa a regime dall'articolo 1, commi 168-169, della [L. 205/2017](#), all'interno del [D.Lgs. 252/2005](#) (attraverso modifiche agli articoli 11 e 14), consiste nella possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio, ed è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS. La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto. Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono la RITA si prevede che i termini di pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

La **permanenza nella forma pensionistica complementare**, la portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, il riscatto parziale o totale delle posizioni individuali sono disciplinati dall'**articolo 14**, il quale rimanda per le modalità di esecuzione agli statuti e regolamenti delle forme pensionistiche complementari. In particolare (**comma 2**), nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo pensione, lo statuto e il regolamento dei fondi devono prevedere:

- il trasferimento ad altro fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
- il riscatto parziale della posizione individuale (50% della posizione maturata) in caso di cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione per un periodo compreso tra i 12 ed i 48 mesi, ovvero in caso di ricorso a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- il riscatto totale in caso di invalidità permanente (purché comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

Il mantenimento dei diritti pensionistici maturati dai lavoratori è attualmente regolamentato da alcune delibere della COVIP.

Più specificamente (come anche riportato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame):

- la deliberazione 28 giugno 2006, la quale, nell'ambito della perdita dei requisiti di partecipazione prima della maturazione del trattamento pensionistico, ha previsto l'obbligo, per le forme pensionistiche complementari, di prevedere anche il mantenimento della posizione (oltre al riscatto ed al trasferimento) dell'aderente presso la stessa forma;
- la deliberazione 6 novembre 2008, nella quale si ammette la possibilità di mantenere la posizione individuale presso la forma pensionistica nonché la conservazione (anche senza prosecuzione della contribuzione) della qualifica di iscritto successivamente alla maturazione dei requisiti per il pensionamento nonché la percezione della prestazione pensionistica nel regime di base;
- la deliberazione 9 marzo 2011, nella quale si precisa che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari conseguono il diritto alla prestazione alla maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici obbligatori (con almeno 5 anni di partecipazione alle forme prescindendo dall'effettiva erogazione dei medesimi).

Per quanto attiene ai **compiti della COVIP**, l'**articolo 19, comma 2**, prevede, tra gli altri, l'obbligo, per la Commissione, di dettare (**lettera g**) disposizioni per assicurare la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari allo scopo di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e di garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari anche sotto il profilo della comparabilità dei costi; disciplinare, come accennato in precedenza, le modalità di offerta al pubblico di tutti i citati strumenti previdenziali, allo scopo di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari.

Infine, l'**assegno sociale** è stato preso come riferimento ai fini del mantenimento della posizione in quanto, come specificato nella relazione illustrativa allegata, si tratta di un istituto già presente nel corpo del D.Lgs. 252/2005 ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche erogabili sotto forma di capitale.

Tale istituto, introdotto dall'**articolo 3 della L. 335/1995**, è una prestazione assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata in favore di soggetti in condizione economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica. E' stato istituito con effetto dal 1° gennaio 1996 in sostituzione della pensione sociale (prevista dall'**articolo 26 L. 153/1969**). Possono fruire della provvidenza i cittadini che hanno compiuto 66 anni e 7 mesi, non in possesso di alcun reddito (o sotto specifiche soglie reddituali stabilite), in possesso della cittadinanza italiana (per gli stranieri comunitari serve l'iscrizione al comune di residenza, per gli extracomunitari serve il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), con residenza italiana stabile e continuativa da almeno 10 anni. L'importo dell'assegno sociale per il 2018 è pari, nella sua misura intera, a 453 euro per 13 mensilità.

I limiti di reddito ai fini della fruizione dell'assegno sono pari a:

- 5.889,00 euro (pensionati non coniugati), al di sopra del quale non si percepisce alcuna somma, mentre nel caso in cui ci sia reddito positivo ma inferiore a 5.889,00 euro, l'importo dell'assegno sarà pari alla differenza tra 5.889,00 euro e il reddito posseduto;
- 10.568,61 euro (pensionati coniugati), al di sopra del quale non si percepisce alcuna somma, mentre nel caso in cui ci sia reddito positivo ma inferiore a 10.568,61 euro l'importo dell'assegno sarà pari alla differenza tra 10.568,61 euro e il reddito posseduto.

La [direttiva 2014/50/UE](#)

La [Direttiva 2014/50/UE](#) del 16 aprile 2014 stabilisce le norme minime per la **tutela dei diritti pensionistici**

complementari dei lavoratori dipendenti (considerando n. 14) che si spostano **da un paese europeo all'altro** (cd. lavoratori in uscita). La direttiva si è resa necessaria in quanto il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale non si applica alla maggior parte dei regimi pensionistici integrativi.

Si ricorda che in materia è già intervenuta la [direttiva 98/49/UE](#), relativa alla salvaguardia dei diritti delle pensioni complementari dei lavoratori subordinati e autonomi. Si ricorda, in particolare, che la richiamata direttiva ha disposto la conservazione dei diritti pensionistici acquisiti di una persona che lascia un regime pensionistico di un Paese membro in seguito a trasferimento in un altro Stato membro (allo stesso modo di una persona che rimane nello stesso Stato membro), nonché il diritto, per i titolari di un regime pensionistico integrativo, a ricevere i propri benefici in qualsiasi Stato membro.

Ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva, gli Stati membri sono tenuti a recepire tali disposizioni entro il **21 maggio 2018**.

La Direttiva in esame introduce ulteriori disposizioni di salvaguardia, in relazione a piani pensionistici originati da rapporti di lavoro ("pensioni professionali", ma non ai regimi pensionistici obbligatori, disciplinati dal [Regolamento \(CE\) n. 883/2004](#)) e si applica (**articolo 2, paragrafo 4**) unicamente ai periodi di occupazione successivi al suo recepimento.

La Direttiva **non trova applicazione (articolo 2, paragrafi 2, 3 e 5):**

- per i regimi pensionistici complementari che non accettino nuovi iscritti al 20 maggio 2014;
- per i regimi pensionistici complementari oggetto di misure di mantenimento o risanamento (quali le procedure di liquidazione) da parte di organi amministrativi o giurisdizionali;
- per i fondi di garanzia in caso di insolvenza, i fondi di compensazione ed i fondi di riserva pensionistici nazionali;
- per i versamenti *una tantum* di fine rapporto non connessi ad ente pensionistico;
- per il trasferimento dei diritti pensionistici maturati;
- per le prestazioni di invalidità e/o ai superstiti collegate ai regimi pensionistici complementari (ad eccezione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 5 e 6, relativi alle prestazioni ai superstiti);
- per l'acquisizione e la salvaguardia dei diritti pensionistici complementari per i lavoratori che si spostano all'interno di un solo Stato membro.

L'articolo 4 individua i requisiti necessari per **l'acquisizione dei diritti derivanti dall'iscrizione ai regimi pensionistici complementari**, prevedendo per i lavoratori trasferiti in altri Stati membri:

- che, nel caso in cui applichi un periodo di acquisizione (cioè il periodo minimo di iscrizione eventualmente richiesto per il diritto alla pensione complementare accumulata) o un periodo di attesa (cioè il periodo minimo di occupazione eventualmente richiesto dalla legislazione dello Stato membro ai fini dell'iscrizione ad un regime pensionistico), o entrambi, il periodo totale combinato non superi in alcun caso i 3 anni (**paragrafo 1, lettera a)**);
- che l'eventuale età minima per l'acquisizione del diritto alla pensione complementare non sia superiore a 21 anni (**paragrafo 1, lettera b)**);
- che i contributi versati (conformemente alle disposizioni normative nazionali o agli accordi o ai contratti collettivi) dal lavoratore (o per suo conto) siano rimborsati qualora, nel momento di cessazione del rapporto di lavoro, non sia stato maturato il diritto alla pensione complementare. Analogamente, deve essere versata la somma dei contributi versati (o il valore degli investimenti risultanti dal versamento di tali contributi) nel caso in cui il rischio d'investimento sia sostenuto dal lavoratore trasferitosi (**paragrafo 1, lettera c)**).

L'articolo 5 prevede che gli Stati membri adottino misure per garantire che i **diritti pensionistici maturati** dai lavoratori restino **nel regime complementare in cui gli stessi siano stati maturati**. Si consente che gli ordinamenti contemplino la possibilità di procedere al pagamento del valore dei diritti maturati, con il consenso informato del lavoratore. Inoltre, gli Stati membri assicurano che il valore in capitale dei diritti pensionistici in sospeso sia in linea con quello degli iscritti attivi o con l'evoluzione delle prestazioni pensionistiche in corso di pagamento, o che i medesimi diritti siano trattati in altri modi ritenuti equi (quali, ad esempio, l'adeguamento del valore dei diritti a pensione, il mantenimento del valore nominale dei diritti pensionistici in sospeso, l'erogazione di un tasso d'interesse integrato nel regime pensionistico complementare, o di un utile sul capitale investito derivato dal regime pensionistico complementare nonché l'adeguamento del valore dei diritti pensionistici in sospeso, fatto salvo un limite proporzionale definito dal diritto nazionale o convenuto dalle parti sociali). Allo stesso tempo, è disposta la facoltà, per gli Stati membri, di consentire ai regimi pensionistici complementari di non mantenere i diritti pensionistici maturati di un lavoratore in uscita, ma di procedere al pagamento (con consenso informato del lavoratore), di un capitale equivalente (compresi gli oneri applicabili) al valore dei diritti pensionistici maturati dal lavoratore stesso, purché il valore dei diritti a pensione maturati non superi il limite stabilito dallo Stato membro interessato.

L'articolo 6 dispone il diritto, per gli iscritti attivi, di ottenere **informazioni** da parte degli Stati membri in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari, nonché le informazioni, a favore dei beneficiari differiti, relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospeso e alle condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso.

L'articolo 7 prevede che gli Stati membri possano adottare disposizioni più favorevoli per i lavoratori e stabilisce che l'attuazione della direttiva non deve comportare una riduzione dei diritti esistenti (cd. clausola di non regressione).

Infine, si stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare alla Commissione europea le informazioni disponibili in merito all'applicazione della presente direttiva entro il 21 maggio 2019, nonché l'obbligo, per la Commissione, di redigere una relazione sull'applicazione della stessa direttiva (da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo) entro il 21 maggio 2020 (articolo 9).

Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto legislativo sono allegati la **relazione illustrativa**, la **relazione tecnica** e le schede sull'Analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**) e sull'Analisi tecnico normativa (**ATN**).

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto dà attuazione alla direttiva 2014/50/UE, inserita nell'Allegato B (recante le direttive da recepire previo parere parlamentare) della legge di delegazione europea 2014 ([legge n.114/2015](#)).

Il provvedimento fa parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19 marzo 2018, in prossimità della scadenza dei termini per l'esercizio della delega (21 marzo 2018).

Il Governo può peraltro avvalersi, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, del meccanismo di scorrimento dei termini disposto, in via generale, dall'[articolo 31, comma 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), in base al quale, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (vale a dire, nel caso di specie, fino al **21 giugno 2018**).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni sono riconducibili alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), "rapporti dello Stato con l'Unione europea", come anche evidenziato nell'analisi tecnico-normativo.

Si rileva peraltro, che la materia "previdenza complementare e integrativa" è riconducibile, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla materia di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 5

Camera: Atti del Governo n. 15

6 aprile 2018

Camera

Servizio Studi
Dipartimento Lavoro

st_lavoro@camera.it - 066760-4884

 CD_lavoro

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

LA0003